

2365/2019 RG



IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice monocratico

dott.ssa Daniela Di Sarno

provvedendo sul ricorso presentato, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., da

[redacted], nata in [redacted] l' [redacted] elettivamente domiciliata in VIA GAVOTTI, 1/6 16128 GENOVA, presso lo studio dell'Avv. CASCIONE ANTONELLA, che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;

resistente

e

COMUNE DI SORI, in persona del Sindaco *pro tempore*;

resistente

avente ad oggetto

il provvedimento che ha dichiarato improcedibile l'istanza di iscrizione anagrafica, emesso in data 15.2.2019 dal Sindaco di Sori (GE) (Prot. 2022);

Letti gli atti e sentiti i difensori, a scioglimento della riserva assunta in udienza, osserva quanto segue:



_____ ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione anagrafica emesso in data 15.2.2019 dal Sindaco di Sori (GE). La ricorrente ha dichiarato di essere cittadina _____ e di essere arrivata in Italia nel 2016. Aveva formalizzato la richiesta di protezione internazionale e aveva ottenuto la residenza in Riace. Nel 2017 era stata inserita nel "progetto Riace" e, a seguito della chiusura di tali attività progettuali, era stata trasferita, nel novembre 2017, al progetto del _____ SORI. La sig.ra _____ aveva reiterato la richiesta di protezione internazionale davanti alla Questura di Genova, compilando un nuovo C3, ed aveva fatto richiesta di iscrizione anagrafica nei registri della popolazione residente a Sori. In data 22.1.2019 era nata la figlia della ricorrente, _____

_____ Con provvedimento del 15.2.2019, il Sindaco di Sori aveva dichiarato improcedibile la richiesta di iscrizione anagrafica, sulla scorta del DL 113/18 (cd. Decreto Salvini), conv. con mod. nella L. 132/18, che, modificando l'art. 4 del D. L.vo 142/15, statuiva che "il permesso di soggiorno per richiesta d'asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica".

_____ ha rilevato che il rigetto dell'istanza di iscrizione all'anagrafe costituisce una "discriminazione", ai sensi dell'art. 43 TU immigrazione, ha sottolineato che aveva già la residenza in un Comune italiano e che la richiesta era volta ad ottenere l'iscrizione nel nuovo Comune ove era stata collocata presso lo SPRAR. Ha segnalato che, negando l'iscrizione anagrafica, viene violato il diritto soggettivo alla residenza, tutelato dalla Costituzione, con una serie di conseguenti disagi per il cittadino, cui viene di fatto impedito l'esercizio di diritti fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento. La ricorrente ha infine sottolineato che l'art. 1 comma 1 bis D. L.vo 142/15, come mod dall'art. 13 DL 113/18, conv in L. 132/18, nella parte in cui prevede che "il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (per richiesta di asilo) non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica" è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost..

Ha pertanto chiesto, in via d'urgenza, sussistendone i presupposti, che il Giudice ordini l'immediata iscrizione della ricorrente nei registri anagrafici del Comune di Sori e che, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, invii gli atti alla Corte Costituzionale. Nel merito, ha chiesto l'accertamento della natura discriminatoria della condotta del Sindaco di Sori e del diritto della ricorrente all'iscrizione anagrafica, con condanna del Ministero convenuto al pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, rilevando che, mentre in linea generale l'iscrizione anagrafica dello straniero si effettua alle medesime condizioni del cittadino italiano, con il solo presupposto ulteriore della regolarità del soggiorno, tali principi non si applicano più



ai richiedenti la protezione internazionale, dopo l'entrata in vigore del DL 113/18, e ciò non per una disparità di trattamento, ma a causa della precarietà del permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Non rimane peraltro pregiudicata la fruizione, da parte dello straniero, dei servizi erogati dalla Stato e dalle Regioni. Sulla base di tali argomentazioni, è stato chiesto il rigetto della domanda.

Il Comune di Sori ha, nelle more, iscritto la minore [REDACTED] figlia della ricorrente, all'anagrafe della popolazione residente, in quanto, in data 25.3.2019, è stata effettuata l'iscrizione del padre, [REDACTED] titolare di permesso di soggiorno per motivi.

Il D.L. 113/2018 ha modificato, come è noto, l'art. 4 del D. L.vo 142/2015, aggiungendovi il comma 1 bis, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo “non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.

Va precisato che nelle norme citate non si rinviene nessun riferimento agli eventuali titoli occorrenti per l'iscrizione anagrafica, atto dalla natura meramente ricognitiva, nel quale l'autorità amministrativa non ha alcuna sfera di discrezionalità, ma solo un compito di accertamento. Ciò è stato precisato anche dalla Suprema Corte, statuendo che “*le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente*” (Cass. SU 449/00).

Dal complesso delle norme vigenti in materia, emerge che l'iscrizione anagrafica non avviene in base a titoli ma a “dichiarazioni degli interessati” (art. 13), “accertamenti d'ufficio” (art. 15, 18 bis, 19) e “comunicazioni degli uffici dello stato civile”.

La residenza, secondo la definizione del codice civile, è il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (art. 43, comma 2, cc). Per ottenere l'iscrizione nei registri anagrafici di un determinato comune, il cittadino italiano dovrà dimostrare unicamente la stabile permanenza in un luogo e la volontà di rimanervi (cfr. a titolo d'esempio, Cass., sez. II, 14 marzo 1986, n.1738; Cass. 5 febbraio 1985, n. 791; Cass. Sez. I, 21 giugno 1955, n. 1925; Cass. Sez I, 17 ottobre 1955 n. 3226; Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126), il cittadino straniero dovrà dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante in Italia, come espressamente richiedono la legge 1228/1954, cd. “legge anagrafica”, e il DPR n. 223/1989, cd. “regolamento anagrafico” (art. 6, comma 7, D. L.vo 286/1998).



Ciò posto, va rilevato che interpretare l'art. 4 comma 1 bis del D. L.vo 142/2015 nel senso di un divieto all'iscrizione anagrafica dello straniero evidenzerebbe un contrasto con i principi generali in materia di immigrazione, che trattano di iscrizioni anagrafiche. Per sancire tale divieto il legislatore avrebbe dovuto modificare il comma 7 dell'art. 6 TUI e anche la norma che considera "dimora abituale" dello straniero il Centro di accoglienza presso il quale è documentato che egli risieda da più di tre mesi.

Si osserva che, nel linguaggio giuridico, il "titolo" di una situazione giuridica soggettiva è il fatto o l'atto giuridico dal quale deriva l'acquisto della stessa da parte del soggetto giuridico. Solo per estensione costituisce "titolo" anche il documento che comprova tale fatto o atto e quindi l'appartenenza della situazione giuridica al titolare.

Posto che ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi regolarmente soggiornante, in quanto ha diritto di soggiornare nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda di asilo, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 2013/32/UE, attuato dall'art. 7 D. L.vo 25/08, si deve ritenere che il "titolo" necessario per l'acquisizione della condizione di regolare soggiorno sia dunque rappresentato dall'avvenuta presentazione della domanda in questione.

Invero, per i richiedenti la protezione internazionale la regolarità del soggiorno, più che dal permesso di soggiorno, che teoricamente potrebbero anche non ritirare o ottenere in ritardo, come spesso accade, è comprovata dall'avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi dalla compilazione del cd. "modello C3", e/o dalla identificazione effettuata dalla Questura nell'occasione. L'uno o entrambi i documenti certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione anagrafica.

Tale interpretazione della norma in questione trova conferma nel raffronto della stessa con l'art. 13 lett. c) del DL 113, che ha abrogato la previsione dell'utilizzo, per i richiedenti asilo, dell'istituto della convivenza anagrafica, contenuta nell'art. 5-bis dello stesso D. L.vo 142/2015, introdotto dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha convertito il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

In forza di tale disciplina, il richiedente asilo ospitato nei Centri di accoglienza era iscritto all'anagrafe sulla base della sola comunicazione del responsabile della convivenza, che determinava perciò una procedura semplificata e accelerata per il titolare di permesso di soggiorno richiedente la protezione. Tale procedura prescindeva tanto dal requisito della permanenza dei tre mesi nel centro, quanto da quello della dichiarazione dell'interessato o degli accertamenti dell'amministrazione.




Pertanto, secondo un'interpretazione conforme all'apparato normativo in cui la norma si inserisce, l'art. 13 del cd. Decreto sicurezza, "sancisce l'abrogazione, non della possibilità di iscriversi al registro della popolazione residente dei titolari di un permesso per richiesta asilo, ma solo della procedura semplificata prevista nel 2017, che introduceva l'istituto della convivenza anagrafica, svincolando l'iscrizione dai controlli previsti per gli altri stranieri regolarmente residenti e per i cittadini italiani" (Trib. Firenze ordinanza del 18.3.2019).

Tale interpretazione peraltro appare in armonia con le norme di rango costituzionale che regolano la presente fattispecie e, segnatamente, con riferimento all'art. 16 Cost., agli artt. 2, 3 4 e 38 Cost., alla luce in particolare dei diritti che sono connessi all'iscrizione nel registro della popolazione residente, nonché del principio di uguaglianza tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti, anche ai sensi dell'art. 14 CEDU, rilevante quale norma interposta ai sensi dell'art. 117 Cost.



Alla luce di quanto esposto, si ritengono integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c..

La richiedente infatti è regolarmente soggiornante in Italia, avendo presentato domanda di protezione internazionale ed avendo compilato il modello C3, ed è ospite dello SPRAR di Sori, che costituisce sua dimora abituale, ai sensi dell'art. 6 comma 7 D. L.vo 286/98, e luogo dove la stessa ha manifestato la volontà di stabilire la propria residenza.

Per quanto riguarda il *periculum in mora* si evidenzia che il rifiuto dell'iscrizione anagrafica rischia di impedire alla ricorrente l'esercizio effettivo di diritti di rilievo costituzionale, che potrebbero subire un pregiudizio irreparabile, non essendo suscettibili di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario.

Deve quindi essere ordinata al Comune di Sori l'immediata iscrizione di  nel registro anagrafico della popolazione residente.

P. Q. M.

Ordina al Comune di Sori, in persona del Sindaco *pro tempore*, l'immediata iscrizione di 
 nel registro anagrafico della popolazione residente.

Genova, 20/05/2019

Il Giudice

dott.ssa Daniela Di Sarno

